

43539/12



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NICOLA MILO

Dott. CITTERIO CARLO

Dott. PIERLUIGI DI STEFANO rel.

Dott. ERCOLE APRILE

Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

Udienza camerale

Presidente - 3/10/2012

Consigliere - SENTENZA

Consigliere- N. 1338

Consigliere -

Consigliere - REGISTRO GENERALE

N. ~~16964/2011~~ 1696/12

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) RUGA GIUSEPPE COSIMO N. 15/2/1951
- 2) RUGA BENITO VINCENZO ANTONIO N. 29/1/1941
- 3) LOIERO RAFFAELE N. 16/12/1965
- 4) LOIERO GIOVANNI N. 14/2/1972
- 5) LOIERO NICOLA N. 1/1/1942
- 6) RUGA ROCCO N. 19/7/1955
- 7) EREDI RUGA ANDREA
 - A. PIROMALLI ROSA N. 27/2/1953
 - B. RUGA DOMENICO 23/11/1977
 - C. RUGA GIUSEPPE COSIMO 25/9/1982
 - D. RUGA GESSIKA 19/8/1985
- 8) RUGA MAURO N. 31/10/1968
- 9) LOIERO COSIMO N. 17/11/1973
- 10) LOIERO VINCENZO N. 14/3/1979
- 11) PIROMALLI ROSA N. 27/2/1953
- 12) RUGA ROSA ANTONIA N. 15/12/1931

avverso il decreto n. 20/2011 del 5/12/2007 - 10/3/2011 della CORTE DI
APPELLO DI REGGIO CALABRIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

Letta la requisitoria del PG Dott. CARMINE STABILE che ha chiesto il rigetto

dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Reggio Calabria il 24 maggio 2000 emetteva decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nonché della confisca di beni a carico di componenti della banda mafiosa denominata Ruga - Metastasio - Loiero, attiva nei comuni calabresi di Monasterace e Stilo.

Nei confronti dei proposti Ruga Domenico 1978, Loiero Giovanni, Ruga Domenico 1977, Mestastasio Salvatore e Simonetti Vincenzo veniva applicata la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; nei confronti di costoro nonché di Ruga Giuseppe Cosimo, Ruga Benito Vincenzo Antonio, Ruga Andrea, Ruga Domenico 1977, Ruga Rocco, Loiero Nicola, Loiero Giovanni, Simonetti Vincenzo e Loiero Raffaele il Tribunale disponeva la confisca di vari beni.

I proposti nonché i terzi interessati proponevano appello sul quale la Corte di Appello di Reggio Calabria provvedeva con decreto del 5 dicembre 2007/10 marzo 2011 che confermava le misure di carattere personale e rigettava alcune delle originarie proposte di confisca.

In sintesi, con riferimento ai soggetti oggi ricorrenti, la Corte di Appello motivava come segue:

quanto ai proposti RUGA ANDREA — RUGA ROCCO ed alla terza interessata RUGA ROSA ANTONIA, destinatari di richieste patrimoniali, la Corte confermava la confisca di alcuni immobili e di un conto corrente.

La Corte rigettava le eccezioni preliminari di natura procedurale ed esaminava le ragioni addotte dai ricorrenti, ivi compresa la loro consulenza contabile, confermando la valutazione dei giudici di primo grado quanto ad essere state utilizzate delle risorse finanziarie occulte di Ruga Andrea sia per l'attività di edificazione che per l'acquisto degli altri beni. Quanto al proposto RUGA GIUSEPPE COSIMO ed alla terza interessata PIROMALLI ROSA, coniuge del primo, la Corte rigettava le eccezioni di natura formale e confermava la confisca di un fabbricato formalmente intestato alla Piromalli ritenendo anche in questo caso che la spesa per l'acquisto nonché per la edificazione di ulteriori piani non corrispondessero alle legittime disponibilità finanziarie della famiglia.

Quanto al proposto RUGA BENITO VINCENZO ANTONIO ed al terzo interessato RUGA MAURO, poiché dopo la decisione in primo grado lo stesso Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia o la nullità di parte dei provvedimenti di confisca, residuavano all'esame della Corte la confisca di due autovetture, di un conto corrente intestato al coniuge del proposto ed al figlio Ruga Mauro e la quota della società MRM di Ruga Mauro. Così delimitato l'oggetto della confisca, la Corte di Appello confermava il provvedimento solo per una delle autovetture ritenendo

che non risultasse la disponibilità lecita di somme anteriormente alla primavera 1992 per giustificare l'acquisto. Quanto alla società MRM di Ruga Mauro, la Corte rilevava che erroneamente il Tribunale ne aveva disposto la confisca quale bene appartenente a Ruga Benito in quanto non vi era stata alcuna richiesta in tale senso. La confisca, infatti, era stata richiesta direttamente nei confronti di Ruga Mauro per il quale, però, vi era stato rigetto della richiesta di applicazione della sorveglianza speciale. La Corte, quindi, accoglieva l'appello per tale bene sotto il particolare profilo della carenza di domanda.

Quanto ai propositi LOIERO NICOLA, LOIERO RAFFAELE e LOIERO GIOVANNI ed ai terzi interessati LOIERO COSIMO e LOIERO VINCENZO, i provvedimenti impugnati riguardavano:

- la confisca di un terreno con un fabbricato di tre livelli, di due conti correnti, di un libretto postale e di un conto corrente bancario - intestato al figlio Loiero Raffaele - in danno di Loiero Nicola 1942, già sottoposto in passato alla sorveglianza speciale

- la misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nonché la confisca delle quote della Loiero Calcestruzzi e di tutti i beni dell'impresa nei confronti del figlio di Nicola, Loiero Giovanni 1962; terzi interessati rispetto alla confisca della Loiero Calcestruzzi già in fase di merito, risultavano Loiero Cosimo e Loiero Vincenzo, figli di Nicola e fratelli di Giovanni.

La Corte di Appello confermava le valutazioni sostanziali del decreto di primo grado rispondendo, in relazione ai motivi specifici:

- che non vi era nullità della confisca per decorrenza del termine dal sequestro;

- che vi era stata una anomala crescita dell'attività imprenditoriale di Loiero Nicola 1942 nonostante l'attività fosse iniziata senza rilevanti disponibilità economiche. La verifica di tali disponibilità veniva effettuata sia in relazione ai redditi dichiarati che alla consistenza delle attività economiche esercitate valutando le anomalie di entità dei costi e dei ricavi;

- che gli esborsi per l'acquisto di uno dei terreni in confisca apparivano superiori alla disponibilità formali; la Corte per giungere a tale conclusione effettuava una valutazione comparata delle conclusioni dei periti del tribunale e dei consulenti di parte;

- che erano state acquisite prove in ordine alla imposizione con metodo mafioso agli imprenditori operanti in zona di rivolgersi ai Loiero per acquistare calcestruzzo ed inerti;

- che risultava accertata la "successione" del figlio Raffaele al padre Nicola, oltre che nella attività imprenditoriale, nella commissione di attività di usura, di estorsioni e di armi ed in genere attività mafiosa;



- che vi era stato l'ulteriore subentro dell'altro figlio Giovanni nella direzione delle attività criminali della famiglia dopo le difficoltà giudiziarie del Raffaele; la Corte valutava espressamente l'esito di assoluzione di Loiero Giovanni dal reato di associazione mafiosa ma lo riteneva dato non rilevante a fronte della prosecuzione della gestione dell'azienda creata con fondi illeciti e gestita con modalità di concorrenza mafiosa.

Quindi rigettava tutti gli appelli del gruppo "Loiero".

Avverso il decreto della Corte di Appello venivano proposti ricorsi come segue:

LOIERO NICOLA, LOIERO RAFFAELE, LOIERO GIOVANNI, LOIERO COSIMO e LOIERO VINCENZO.

La difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 1, 2, 2 bis e 2 ter della L. 575/65 ritenendo che la motivazione del decreto impugnato sia del tutto apparente ricorrendo pertanto una violazione di legge. In particolare non è stata verificata la necessaria correlazione temporale tra la pericolosità sociale e l'accrescimento patrimoniale né l'indagine patrimoniale è stata effettuata con riferimento ad ogni singolo bene; né in alcun modo è stata valutata la consulenza di parte che dimostrava la legittima crescita imprenditoriale del Loiero Nicola; né si è tenuto conto della assoluzione dei figli di Loiero Nicola da gran parte delle imputazioni loro ascritte e, quindi, dell'assenza di continuità tra le attività delinquenziali presunte del padre e dei figli. Inoltre la difesa critica i parametri di riferimento utilizzati dalla Corte per valutare la capacità economica essendosi tenuto conto soltanto del reddito dichiarato e non anche della più ampia attività economica indicativa di maggior capacità di reddito, e comunque non tenendo conto di tutti i redditi la cui disponibilità emergeva dalla documentazione depositata dalla difesa.

RUGA GIUSEPPE COSIMO 1951 - RUGA ANDREA 1947 (deceduto in corso di procedimento) - RUGA ROCCO 1955 - PIROMALLI ROSA

Sono stati presentati due diversi ricorsi e memorie aggiuntive.

Ricorso avvocato Manna:

con primo motivo la difesa deduce la violazione della legge n. 1423 del 27.12.1956, nonché della legge n. 575 del 31.05.1965 in relazione agli artt. 178 lett. c) c.p.p., art. 24 Cost., art. 6, par. 1, CEDU. Osserva che nel corso del procedimento Ruga Andrea e Ruga Giuseppe Cosimo erano detenuti fuori distretto ed il tribunale aveva

- ritenuto la loro assenza per cui non notificava loro le date di rinvio di udienza né notificava la ordinanza di proroga del termine del sequestro.

- Ritenuto che gli stessi non dovessero essere tradotti in udienza in occasione delle specifiche richieste formulate dal Ruga Andrea per le udienze del 27 gennaio e 29 marzo 2000 e da Ruga Giuseppe Cosimo per l'udienza del 21 gennaio 2000.

- Omesso di disporre che Ruga Andrea fosse sentito dal magistrato di sorveglianza nonostante ne avesse fatto richiesta dopo il rigetto della richiesta di traduzione in udienza.

Secondo la difesa, laddove il detenuto chieda di essere presente personalmente all'udienza del procedimento di prevenzione, il tribunale deve obbligatoriamente disporre la traduzione in aula; allo stesso modo, dovendosi applicare una disciplina di piena tutela del diritto di difesa ma non potendosi applicare la normativa sulla contumacia, la parte assente non poteva essere rappresentata dal difensore ma doveva ricevere avviso per ogni rinvio di udienza.

Anche la omissione della notifica della ordinanza che prorogava il sequestro di prevenzione comporta una nullità in quanto, osserva la difesa, *"non esiste norma che consente di emettere un'ordinanza de plano Senza che quanto disposto sia portato a conoscenza del soggetto interessato"*.

Quale secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge per Violazione dell'art. 4 comma 11 1. n. 1423/56 in relazione all'art. 648 c.p.p. Rileva il difensore che, atteso che parte dei beni in confisca erano già stati confiscati con provvedimento della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 26 maggio 1989 e che tale provvedimento era stato annullato per motivi formali, non era possibile reiterare il provvedimento senza nuovi elementi a carico, in ciò invocando la giurisprudenza di legittimità che preclude la reiterazione rebus sic stantibus dei provvedimenti emessi in sede di procedimento di prevenzione laddove vi sia stato un rigetto nel merito.

Con terzo motivo la difesa contesta la violazione dell'art. 4 comma 11 1. n. 1423/56 in relazione all'art. 648 c.p.p. per essere stata variata la composizione del collegio giudicante precedentemente all'udienza del 27 gennaio 2000 nonostante fossero già state svolte attività processuali indicate in "acquisizione atti, documenti, perizie" nonché nella emissione di un provvedimento di riunione di procedimenti.

Infine, sul presupposto del proprio interesse a sindacare il vizio di motivazione che ricorrerebbe nel caso di specie, la difesa eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 comma 11 legge 1423. 1956 in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione laddove limita il ricorso per cassazione in materia di procedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge; alla luce della equiparazione sostanziale del procedimento di prevenzione al procedimento penale ordinario, un tale limite non trova più ragione.

Ricorso avv. Gervasi, nell'interesse di Ruga Giuseppe Cosimo 1951, Ruga Rocco 1955, eredi legittimi di Ruga Andrea (1947-deceduto) Piromalli Rosa, Ruga Domenico 1977, Ruga Giuseppe Cosimo 1982, Ruga Gessika:

oltre a proporre il medesimo motivo sopra citato in riferimento alla mancata partecipazione dei ricorrenti detenuti alle udienze della fase del primo grado, in tale ricorso si deduce la violazione di legge per totale assenza di motivazione specifica per ciascuno dei beni confiscati nonché per la assenza di qualsivoglia valutazione della documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare che l'immobile principale oggetto di confisca era stato edificato grazie al contributo di tutti i membri della famiglia.

RUGA ROSA ANTONIA

La difesa deduce la violazione di legge consistente nella assoluta assenza di motivazione in ordine a tutti i documenti prodotti dalla difesa per dimostrare che la abitazione confiscata era stata edificata dai genitori di Ruga Andrea e Ruga Rosa Antonia per le esigenze di tutta la famiglia e che era stata nella disponibilità, di tutti i discendenti. Del tutto omessa è, poi, la valutazione della perizia tecnica contabile, vizio da ritenere di violazione di legge atteso che, in presenza di un obbligo della parte di dimostrare la propria disponibilità legittima del bene, non può che esservi il correlativo specifico obbligo del giudicante di valutare tale documentazione.

Parimenti è stata del tutto omessa la valutazione della memoria depositata il 4 giugno 2007 in cui erano compresi una serie di documenti relativi alle modalità di realizzazione del bene. Era mancata anche qualsivoglia valutazione della documentazione attestante i redditi del familiare nonché una valutazione adeguata della correlazione tra attività illecita ed acquisizione del patrimonio confiscato.

Con motivi aggiunti del 17 settembre 2012 la difesa deduce la violazione di legge per totale assenza di motivazione quanto alla verifica della sussistenza di una sproporzione tra il valore dei beni acquisiti ed il reddito prodotto dal complesso dei membri della famiglia.

RUGA BENITO VINCENZO ANTONIO

Quale destinatario della confisca di una autovettura lamenta la violazione di legge per totale assenza di motivazione assumendo che il provvedimento sia stato adottato non valutando la documentazione allegata dalla difesa che valeva a dimostrare la legittimità degli acquisti anteriori all'aprile '92. Rileva in particolare la significatività della propria consulenza di parte e, comunque, l'assenza di prove della illegittima provenienza del singolo bene e del collegamento con le presunte attività mafiose. Con motivi aggiunti del 17 settembre 2012 la difesa riba-

disce la assenza di prova della provenienza del bene confiscato da disponibilità illecite.

RUGA MAURO

Ruga Mauro, pur essendo stata rigettata la proposta di confisca delle sue quote della società Ruga Mauro snc, rileva che tale rigetto è stato disposto per motivi formali avendo rilevato la Corte di Appello che tale bene era stato sequestrato e confiscato in primo grado nei confronti di Ruga Benito in assenza della relativa richiesta. Osserva che tale accoglimento per motivi formali non corrispondeva a quanto da lui richiesto con l'atto di appello che, invece, era fondato su motivi sostanziali; deduce quindi di aver interesse alla decisione nel merito perché venga accertata la legittima provenienza dei fondi utilizzati per la creazione e gestione della azienda.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevato che la valutazione in concreto delle circostanze addotte dai ricorrenti richiede una valutazione in merito che esorbita dal giudizio di legittimità e che comunque la Corte di merito ha valutato la sproporzione dei redditi rispetto ai beni confiscati, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

RUGA GIUSEPPE COSIMO 1951 – RUGA ANDREA 1947 (deceduto) – RUGA ROCCO 1955 (PROPOSTI) | *PIROMALLI ROSA (TERZA INTERESSATA)* eredi legittimi di Ruga Andrea (1947-deceduto) Piromalli Rosa, Ruga Domenico 1977, Ruga Giuseppe Cosimo 1982, Ruga Gessika

E' fondato il motivo relativo al non essere stata consentito a Ruga Giuseppe Cosimo e Ruga Andrea la partecipazione all'udienza nel corso del procedimento di primo grado, risultando quindi assorbiti gli altri motivi proposti nel loro interesse.

Dal testo del provvedimento impugnato risulta, in punto di fatto, che i propositi Ruga Andrea e Ruga Giuseppe Cosimo, detenuti nel corso del procedimento di primo grado fuori della circoscrizione del giudice procedente, avevano chiesto di essere presenti in udienza in occasione della effettiva trattazione nel merito della procedura, in precedenza più volte rinviata.

In particolare, Ruga Andrea, detenuto a Spoleto, il 22.1.2000 aveva chiesto di presenziare all'udienza del 27 gennaio 2000 ed il 24.3.2000 aveva formulato analoga richiesta per l'udienza del 29 marzo 2000. Ruga Giuseppe Cosimo, detenuto fuori distretto, il 24 gennaio 2000 aveva chiesto di essere presente all'udienza del 27 gennaio 2000.

I giudici di primo grado non accolsero la richiesta di traduzione ritenendo che non vi fosse diritto dei proposti ad essere presenti personalmente in udienza laddove detenuti fuori dalla sede del Tribunale.

La Corte di Appello, investita di tale questione con specifici motivi di impugnazione, ha poi confermato tale interpretazione ritenendo che nel procedimento di prevenzione non è riconosciuto all'interessato il diritto ad intervenire all'udienza, ma soltanto quello ad essere sentito a norma dell'art. 127 3° comma cod. proc. pen. qualora ne faccia richiesta (invero nel giudizio di primo grado il riferimento doveva essere fatto alla disciplina, comunque sostanzialmente analoga, dell'articolo 666 cod. proc. pen.).

La Corte di Appello, per fondare tale interpretazione, richiama precedenti della giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. 6, n. 120 del 12/01/1996 - dep. 18/03/1996, D'Alessandro, Rv. 204529 e Cass. VI, 2.7.2003 n. 36779. Per tale ultima decisione va però subito obiettato che non appare correttamente richiamata in quanto la stessa affronta il diverso tema della tempestività della specifica richiesta di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza e, quindi, nulla dice quale al diritto del proposto di essere tradotto in udienza se detenuto in luogo diverso.

Ritiene il Collegio che, invece, sussiste il pieno diritto del proposto a partecipare personalmente alla udienza, ancorché detenuto od internato in luogo diverso dalla sede del giudice precedente.

Innanzitutto in giurisprudenza di legittimità recenti decisioni, (Sez. 1, n. 18377 del 20/4/2012 - dep 15/5/2012, Senise; Sez. 2, n. 31334 del 18/06/2008 - dep. 25/07/2008, Cataldo, Rv. 241112) hanno espressamente affermato il pieno diritto del proposto alla comparizione personale, per cui anche i richiami giurisprudenziali nel provvedimento impugnato appaiono non più attuali alla luce di tali diverse e più recenti decisioni.

E, per risolvere il dubbio che appare permanere sul pieno diritto del proposto alla comparizione personale, anche in conseguenza della carenza di una chiara indicazione normativa di tale diritto anche nella nuova disciplina di cui al decreto legislativo 159. 2011, risulta necessario chiarire il principio che questo collegio ritiene di potere desumere sia dallo stesso testo delle norme applicabili che, comunque, da una interpretazione sistematica delle medesime disposizioni.

Si rammenta come, secondo la previgente disciplina della legge 1425. 1956, applicabile nel caso in esame per ragioni di tempo dello svolgimento della procedura (entro il 2007), il procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione in primo grado si svolge in camera di consiglio, utilizzando la procedura camerale prevista dall'articolo 666 cod. proc. pen. in quanto compatibile. Per il giudizio di appello, atteso il riferimento al procedimento in camera di consiglio senza ulte-

riori specificazioni, è applicabile la disciplina generale di cui all'articolo 127 cod. proc. pen..

Le disposizioni di interesse per il tema in questione sono quindi:

nel terzo e quarto comma dell'articolo 127 cod. proc. pen. ove si legge "*Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.*";

nel quarto comma dell'articolo 666 cod. proc. pen. ove si legge "... L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione."

Le predette disposizioni sono sostanzialmente equivalenti per quanto riguarda la disciplina della partecipazione all'udienza e della audizione del detenuto o internato in luogo diverso dalla sede del giudice.

Anche la nuova disciplina del "codice antimafia" è formulata in modo sostanzialmente corrispondente alla precedente normativa, per cui appare rilevante tenerne conto: all'articolo 7 commi quarto e quinto d.lgs. 159. 2011 si legge "*se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo... L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.*"

Il medesimo articolo 7, al primo comma, prevede che la procedura sia trattata in camera di consiglio ma riconosce all'interessato la facoltà di richiedere che si proceda in pubblica udienza, così adeguandosi la norma alla decisione della Corte Costituzionale 93. 2010, sulla quale si tornerà più avanti.

Si osserva, quindi, che la interpretazione ormai costante della espressione letterale "*Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo*", ovvero proprio di quella espressione da dove, nel decreto impugnato e nella giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, si desume l'assenza di un diritto del proposto a partecipare perso-

nalmente all'udienza se detenuto fuori circoscrizione, è invece nel senso che l'espressione non intenda affatto limitare il diritto dell'inquisito a partecipare alla "propria" udienza.

Una tale interpretazione è stata affermata innanzitutto con riferimento all'udienza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., che richiama la predetta norma generale in tema di procedimento in camera di consiglio.

Per tale procedura, si è affermato come la predetta espressione non valga a limitare il diritto dell'inquisito ad essere presente personalmente alla udienza ma abbia l'effetto di consentire al soggetto di rendere dichiarazioni da fare valere nell'ambito del procedimento senza necessità di recarsi in udienza in luogo distante.

In tal senso vi è innanzitutto la sentenza 45.1991 della Corte Costituzionale che, essendo stata investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8 127 cod. proc. pen., nella parte in cui tali norme prevedono, secondo l'opzione interpretativa del giudice rimettente, che l'imputato, se detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice del riesame, deve essere sentito, qualora ne faccia richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo, anziché dal tribunale del riesame, riteneva la questione infondata in quanto *"non sembra, però, che l'art. 309 cod. proc. pen, vieti la comparizione personale dell'imputato se questi ne abbia fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio opportuno.*

Che di regola il legislatore, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione Innanzi a se".

La prima affermazione della Corte, quindi, è che la espressione letterale non ha affatto il significato di escludere la possibilità di presenziare e, quindi, di essere tradotto.

A ciò la Corte aggiunge, nel prosieguo della motivazione, che tale interpretazione è comunque necessaria per il procedimento di riesame in cui deve essere consentito al soggetto interessato a tale impugnazione di esercitare le sue particolari facoltà che discendono necessariamente dalla possibilità di presentare personalmente la richiesta di riesame ed enunciarne i motivi in udienza.

A fronte di una successiva giurisprudenza di legittimità che in alcuni casi non aveva accolto la interpretazione della Corte Costituzionale, interveniva la sentenza Sez. Unite, n. 40 del 22/11/1995 - dep. 07/03/1996, Carlutti, Rv. 203771 *"È da premettere che la questione si pone negli stessi termini sia l'indagato detenuto nell'ambito o fuori della circoscrizione del Tribunale, dopo la sentenza n. 45/91*

della Corte costituzionale che ha interpretato l'art. 127 c.p.p. nel senso che in tale seconda ipotesi il giudice del riesame è tenuto ad assicurare la presenza dell'interessato dinanzi a sé qualora questi ne faccia specifica richiesta. La relativa omissione viene a porsi, sotto il profilo della patologia processuale, sullo stesso piano di quella che si verifica in caso di omessa traduzione del detenuto ristretto nell'ambito territoriale del Tribunale". Anche in tale sentenza si osservava come tale diritto della parte ad essere presente si collegasse alla possibilità di esercitare facoltà per le quali appare necessaria la presenza effettiva all'udienza; ma ciò che rileva, per quanto appresso, è che anche tale sentenza, pur effettuando valutazioni in ordine alle particolari esigenze del procedimento di riesame, basa la propria decisione innanzitutto sulla medesima interpretazione della espressione letterale del terzo comma dell'articolo 127 cod. proc. pen..

Tale lettura dell'espressione letterale in questione è stata ribadita allorché le Sezioni Unite sono tornate sull'argomento della interpretazione dell'articolo 127 cod. proc. pen. quanto alla partecipazione dell'interessato all'udienza, stavolta per quel che riguarda la sua applicazione al procedimento di appello avverso la sentenza resa in giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 599 cod. proc. pen. : Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 - dep. 01/10/2010, F., Rv. 247836 . "... il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla sua responsabilità, è maggiormente assicurato se si esclude che esso sia strettamente subordinato alla presenza delle due suddette condizioni (detenzione nella stessa circoscrizione e presentazione della richiesta almeno cinque giorni prima dell'udienza). Questa conclusione comunque si basa, innanzitutto, su una più rigorosa interpretazione letterale e sistematica della disposizione, specifica per il giudizio camerale in grado di appello, di cui all'art. 599 cod. proc. pen., comma 2, - secondo cui "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire" -, disposizione che non ripete l'inciso "e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice", contenuto nell'art. 127 cod. proc. pen., comma 4, e che, in quanto norma speciale, deroga alla norma generale di cui all'art. 127 ed è quindi sulla stessa prevalente ..."

Per quanto in questo caso si valorizzi anche la specifica disposizione presente nell'articolo 599 cod. proc. pen., che si ritiene comunque prevalente perché speciale, non si afferma un diverso significato letterale dell'art. 127 cod. proc. pen. che resta applicabile laddove l'interessato intenda trasmettere le sue dichiarazioni rese al magistrato di sorveglianza.

Sulla base di questi precedenti, tenuto conto della sostanziale identità della lettera della disposizione 127 terzo comma e della disposizione dell'articolo 666 cpp, l'espressione "Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori

della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo" ha il significato letterale, secondo la Corte Costituzionale e soprattutto la prima delle due sentenze a Sezione Unite, di riconoscere all'interessato la facoltà di rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza ma resta fermo il suo diritto, se lo chiede in via specifica, di essere tradotto in udienza.

Non può allora essere la medesima espressione letterale di cui all'articolo 666 cod. proc. pen. a negare, nel caso del procedimento di prevenzione, il diritto del proposto di essere tradotto in udienza, sostituendolo con il più limitato diritto a rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza.

Rispetto a tale interpretazione l'innovazione portata dal codice antimafia, laddove la si voglia ritenere un chiarimento della procedura già prevista dalla normativa vigente, non appare significativa perché anche in tale sede la medesima espressione letterale che intende ricalcare le regole generali in tema di procedimento in camera di consiglio non può assumere un significato diverso da quello di cui sopra.

Potrebbe invero riconoscersi un significato diverso nella successiva previsione del codice antimafia "L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice", proprio alla luce di quanto sopra trascritto dalla sentenza Sez. U, Sentenza n. 35399 del 2010.

Qui però soccorre l'altra sostanziale e definitiva ragione per cui, in ragione di una interpretazione sistematica, adeguata alla Costituzione ed alla Cedu, deve essere riconosciuto il diritto del proposto a partecipare all'udienza.

Si deve partire dalla premessa che la sentenza della Corte Costituzionale 93. 2010, sul presupposto degli interventi della Corte EDU nella materia, ha riconosciuto al procedimento di prevenzione la natura sostanziale di procedimento di merito, poiché è destinato ad incidere in via definitiva su diritti personali e patrimoniali. Il relativo procedimento, quindi, non può assimilarsi ad un "comune" giudizio camerale finalizzato a decisioni incidentali.

Proprio per le esigenze connesse alla natura di procedimento di merito, in via di declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte aveva introdotto il diritto del proposto a chiedere la trattazione in udienza pubblica del procedimento, regola che poi è stata trasfusa in termini positivi nella nuova normativa del codice antimafia.

La attuale procedura in forma di udienza pubblica è stata comunque lasciata alla iniziativa della parte, ritenendosi rispettosa del principio della Cedu una pro-

cedura semplificata purché la parte abbia comunque facoltà di optare per la trattazione pubblica.

Una volta riconosciuta natura di procedimento di merito al procedimento di prevenzione, proprio per tale natura, come del resto affermato in materia di giudizio abbreviato in fase di appello, non è più possibile escludere il diritto della parte a partecipare al procedimento di prevenzione che lo riguardi.

Si tratta di interpretazione che diventa necessaria in applicazione dell'articolo 6 Cedu. Pur se in apparenza tale disposizione non prevede esplicitamente il diritto alla comparizione innanzi al giudice tra i diritti fondamentali in materia di processo, che tale diritto sia di fatto inserito nell'articolo 6 risulta dalla previsione, in tale stesso articolo, di diritti dell'interessato da esercitare in udienza e che, quindi, presuppongono il pieno diritto alla partecipazione. In tali termini CEDU GC SEJDOVIC v. ITALY 1/3/2006 (" *Nonostante ciò non sia espressamente menzionato nel paragrafo 1 dell'art. 6, l'oggetto e lo scopo dell'articolo valutato complessivamente dimostra che una persona accusata di un reato ha diritto di partecipare all'udienza ...*" " *Il compito di garantire il diritto dell'inquisito di essere presente nell'aula di udienza ... è posto quale uno dei requisiti essenziali dell'art. 6 ...*") .

In termini più espliciti l'articolo 14 comma 3 del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, esecutivo ex L. 881.1977, n. 881 indica espressamente il diritto "*ad essere presente al processo*".

Tale diritto a presenziare è ormai pacificamente estensibile al procedimento di prevenzione in quanto parificato al processo di merito.

In base ai dati di fatto sopra riportati, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, le richieste di traduzione furono certamente tempestive rispetto alle due udienze per le quali furono formulate. Pertanto era dovuta la traduzione dei due proposti.

La conseguenza dell'essere stata impedita la partecipazione, pur se richiesta, di Ruga Giuseppe Cosimo e di Ruga Andrea, non può che essere la nullità assoluta e insanabile della udienza e della successiva pronunzia del decreto in primo grado, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.. Tale nullità riguarda oltre che Ruga Giuseppe Cosimo e (gli eredi di) Ruga Andrea anche Piromalli Rosa e Ruga Rosa Antonia, terze interessate in quanto ritenute prestanome dei due predetti.

Vanno quindi annullati sia il decreto reso in secondo grado che il decreto reso in primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per nuova deliberazione.

LOIERO NICOLA, LOIERO RAFFAELE, LOIERO GIOVANNI, LOIERO COSIMO e LOIERO VINCENZO

Il loro ricorso parte dalla corretta premessa che non sia possibile contestare il vizio di motivazione se non per la sua totale assenza, caso nel quale ricorrebbe la violazione di legge, ma poi sviluppa un motivo di chiara inammissibilità, non solo perché richiede espressamente che questa Corte rilegga il materiale probatorio per valutare la adeguatezza delle conclusioni di merito cui è giunta la Corte di Appello, ma prima di tutto perché non è vera la premessa quanto alla carenza di motivazione del provvedimento in valutazione.

Difatti, ferma restando la adeguatezza o meno delle valutazioni del decreto impugnato - adeguatezza che, si ripete, non spetta a questa Corte sindacare - che la motivazione non possa definirsi "inesistente" è evidente perché la Corte d'appello ha:

- valutato analiticamente la crescita imprenditoriale della famiglia Loiero in assenza di disponibilità di base;

- valutato la disponibilità finanziarie non solo in base al reddito dichiarato ma anche in base alla dimensione dell'attività rilevando anomalie già al semplice livello di rapporti tra costi rispetto ai ricavi;

- effettuato una valutazione più che analitica per quanto riguarda i singoli beni distinguendo tra attività imprenditoriale e accrescimento patrimoniale con nuove edificazioni e verificando in ciascun caso se vi fosse disponibilità di fondi leciti.

Il ricorso è quindi inammissibile per manifesta infondatezza della unica contestazione di totale assenza della motivazione del decreto impugnato.

RUGA BENITO VINCENZO ANTONIO,

Il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte di una motivata decisione della Corte che riporta l'acquisto della autovettura al periodo sospetto (rispetto al quale non rileva necessariamente la data formale di intestazione del bene), non si può ritenere del tutto assente la motivazione.

Vengono poi sviluppati argomenti in tema di adeguatezza della motivazione che, attesa la già citata limitazione delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione alla violazione di legge, non può essere oggetto di sindacato in questa sede.

RUGA MAURO

Il ricorso di Ruga Mauro è inammissibile per assoluta carenza di interesse. La parte può impugnare la misura di prevenzione per la lesione concreta dei suoi interessi, lesione che viene totalmente meno in caso di restituzione dei beni con un provvedimento nel merito, cosa che ha fatto la Corte di Appello. Non permane alcun interesse ad una diversa ragione dell'annullamento del provvedimento di confisca, che è quanto chiede Ruga Mauro che, di fatto, invoca una inammissibile

sentenza di accertamento della corretta crescita economica della sua attività imprenditoriale.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e quello in data 24 maggio 2000 del tribunale di Reggio Calabria con riferimento alle posizioni di Ruga Giuseppe Cosimo (cl. 1951), eredi di Ruga Andrea, Ruga Rosa Antonia e Piromalli Rosa e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Reggio Calabria.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Ruga Benito Vincenzo Antonio, Ruga Rocco, Ruga Mauro, Loiero Nicola, Loiero Raffaele, Loiero Giovanni, Loiero Cosimo e Loiero Vincenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3/10/2012

Il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

Il Presidente

Nicola Milo

